



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA di SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA
NEL CIMITERO COMUNALE**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 8 DEL 12.04.2019

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio per l' illuminazione votiva del Cimitero Comunale di Laureana Cilento, nel rispetto delle norme di seguito specificate:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27/07/1934 nr.1265;
- D.P.R. 10/9/1990 nr.285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.24 del 09/09/2009;
- Ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

ARTICOLO 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1 - Il Comune provvede al Servizio di illuminazione votiva del Cimitero in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare;
- 2 - Il servizio di che trattasi rientra nella categoria dei servizi a domanda individuale giusta D.M. 31 dicembre 1983.

ARTICOLO 3

CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1 - Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva con lampade elettriche:
 - a) dei Campi di inumazione;
 - b) dei loculi cimiteriali;
 - c) di colombari, ossari e cinerari;
 - d) delle tombe e delle cappelle di famiglia;
- 2 - Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione;
- 3 - il servizio è attivato esclusivamente per monumenti funerari completi in ogni loro parte.

ARTICOLO 4

ORARIO DEL SERVIZIO - SOSPENSIONE

- 1 - Il servizio di illuminazione votiva del Cimitero è continuativo;
- 2 - Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti;
- 3 - Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc. non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

4 - L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi e/o personale non autorizzati.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI GESTIONE

1 - Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti dovranno sottoscrivere apposito contratto in bollo, avente forma di scrittura privata, esclusivamente su modulo fornito dall'Ufficio Tributi Comunale, a lapide installata. Al contratto dovrà essere allegata la documentazione di seguito specificata:

- a) copia documento identità del contraente;
- b) copia codice fiscale;
- c) copia dell'atto di concessione del loculo, dell'ossario o della tomba innanzi alla quale deve essere attivata la fornitura o, in mancanza, copia della ricevuta del versamento effettuato all'atto della concessione medesima;
- d) qualora il contraente non fosse in possesso della documentazione di cui al punto precedente, potrà allegare al contratto una dichiarazione sostitutiva da cui siano desumibili: l'esatta ubicazione del loculo, l'epoca della concessione nonché il nominativo del titolare della stessa qualora diverso dal contraente;

2 - Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

3 - L'attivazione della lampada sarà effettuata solo per le zone già servite da impianto di illuminazione mentre per le zone non ancora servite sarà comunicato agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

ART.6 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1 - L'Ufficio Tributi disporrà l'attivazione della lampada, a contratto approvato, esclusivamente a mezzo personale dipendente dell'Ente o in posizione similare.

2 - L'Addetto del Comune consegnerà all'Ufficio Tributi il Verbale di avvenuta attivazione della lampada e l'obbligo di pagamento del canone decorrerà dalla data riportata nello stesso.

ART.7 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE

1 - La tariffa per ogni lampada votiva è approvata dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornata in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione;

2 - Il pagamento del canone, che avrà cadenza annuale, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della bolletta che l'Ufficio Tributi invierà agli utenti.

3 - Qualora l'utente non dovesse provvedere al pagamento del canone nei tempi stabiliti, l'Ufficio competente provvederà ad inoltrare un sollecito a mezzo raccomandata AR, PEC o notifica, comunicando l'ulteriore scadenza.

4 - In presenza di reiterata morosità, l'Amministrazione Comunale, senza ulteriore preavviso, sospenderà l'erogazione dell'energia elettrica e procederà al recupero delle somme dovute nelle forme coattive previste dalla legge.

5 - Il ripristino della fornitura comporterà per l'utente l'estinzione del debito e la stipula di un nuovo contratto.

ARTICOLO 8 DURATA DELL'UTENZA

1 - La durata dell'utenza coincide con l'anno solare e si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso e per tutta la durata della concessione cimiteriale, salvo disdetta presentata dall'utente.

2 - La disdetta, prodotta esclusivamente in forma scritta, produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'acquisizione al protocollo comunale.

ARTICOLO 9 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

1 - E' vietato all'utente intervenire - anche tramite terzi - sull'impianto di illuminazione votiva;

2 - E' proibito modificare o danneggiare gli impianti ed eseguire allacciamenti abusivi.

3 - I contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno, fatta salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso;

4 - Qualora venga individuato un allaccio effettuato senza stipula del contratto e pagamento dei canoni annuali, il personale comunale incaricato provvederà all'immediata disattivazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione potrà avvenire previa sottoscrizione del contratto e pagamento di una sanzione pari a 3 annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

ARTICOLO 10 COMPETENZE

1 - Il Comune è tenuto a provvedere:

- Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico fino al punto luce;
- Alla sostituzione della lampadina esaurita, alla verifica ed al cambio della stessa entro sette giorni dall'avvenuta constatazione o segnalazione del mancato funzionamento.

2 - L'utente è tenuto:

- Alla cura della parte di impianto di sua pertinenza, mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampade con gli annessi accessori di protezione;
- Alla comunicazione di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- Alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio.

ARTICOLO 11 DECESSO DEL TITOLARE

- 1 - In caso di decesso del titolare del contratto di illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune;
- 2- L'erede che intenda subentrare al "de cuius" nella gestione di un contratto già in essere, dovrà produrre apposita istanza all'Ufficio Tributi Comunale, impegnandosi al pagamento di eventuali annualità già maturate e non ancora riscosse;
- 3 - In mancanza dell'istanza di subentro, di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale procederà al distacco delle lampade entro 30 giorni dal momento del decesso del titolare .

ARTICOLO 12 CAPPELLE GENTILIZIE

- 1 - L'erogazione della fornitura elettrica è garantita dal Comune fino al "punto luce", realizzato dal titolare della concessione cimiteriale, in apposito pozzetto adiacente alla Cappella medesima;
- 2 - L'impianto elettrico interno alla Cappella dovrà essere realizzato a cura e spese del titolare della concessione cimiteriale;
- 3 - Il titolare della concessione cimiteriale dovrà consentire l'accesso al dipendente comunale - addetto al servizio- per la verifica delle utenze e la sostituzione della lampadine esaurite.

ARTICOLO 13 RECLAMI E RIMBORSI

- 1 - Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utente è fatta per iscritto;
- 2 - L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento, compatibilmente con la durata dei lavori che si dovessero rendere necessari.

ARTICOLO 14
TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196, recante : “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.=

ARTICOLO 15
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento saranno osservati i regolamenti comunali vigenti e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ARTICOLO 16
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

ARTICOLO 17
RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

ARTICOLO 18
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione e verrà sottoposto alle forme di pubblicazione previste dall'ordinamento vigente per atti regolamentari.